



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel procedimento **RG**

tra

████████████████████ - Cod. Fisc. 0██████████ e Part. Iva di Gruppo
██████████ - con sede legale in ██████████ (cfr. ns. doc. 1 del fascicolo di
primo grado), in persona del procuratore speciale, il Dott. ██████████ (C.F.:
██████████) - giusta atto autenticato dal Notaio ██████████ del 26.4.2017
rep. n. ██████████ ed integrazione procura speciale dell'██████████ autenticata dal Notaio ██████████
██████████ (rep. n. ██████████ e racc. n. ██████████) (cfr. ns. doc. 2 del fascicolo di primo grado) -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████ (C.F.: ██████████) e ██████████
(C.F.: F██████████) di ██████████ per mandato in atti

- Appellante

CONTRO

sig. ██████████ nato a ██████████ e residente in ██████████
██████████ (C.F.: ██████████) elett.te dom.to in ██████████
alla ██████████ nello studio del suo procuratore Avv. ██████████
██████████, che lo rappresenta e difende per mandato in atti

- Appellato

Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 339/20 emessa in data 7.9.2020 dal Giudice di Pace di Savona e depositata in Cancelleria il 16.9.2020, ad esito del procedimento civile R.G. n. 2763/19.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

██████████
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'appellata Sentenza n. 339/2020 del Giudice di Pace di Savona, Giudice Dott. Avv. Marco Tiby, emessa il 7.9.2020 e depositata in Cancelleria il 16.9.2020, resa inter partes nel giudizio R.G. n. 2763/2019 - ferma l'inammissibilità/nullità della costituzione di Controparte, in ragione della nullità e/o inesistenza e/o, comunque, del difetto di procura da parte del Signor ██████████ - ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reiette:

NEL MERITO

respingere - per i motivi evidenziati - le domande ed eccezioni e le pretese restitutorie/di rimborso e di condanna concernenti gli oneri di intermediazione, proposte, formulate ed avanzate da Controparte, perché infondate, in fatto ed in diritto, pretestuose, neppure provate, inammissibili e tardive per quanto rilevato e perché, comunque, non formulabili nei confronti di ██████████ per difetto di legittimazione passiva e/o carenza di titolarità passiva in capo alla stessa.

IN OGNI CASO



Con vittoria di spese e compensi di lite (oltre al rimborso spese forfetarie pari al 15% del compenso) di entrambi i gradi del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A..

Con conseguente condanna di Controparte alla restituzione della rispettiva somma (oltre interessi) versata a titolo di oneri di intermediazione e della somma (oltre interessi) versata a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza oggi appellata (cfr. le disposizioni di bonifico dimesse quali ns. all.ti A e B).

IN VIA ISTRUTTORIA

Ferma la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado della causa R.G. n. 2763/2019 – Giudice di Pace di Savona, si richiamano le produzioni documentali della Banca.

██████████
Voglia l'adito Tribunale di Savona, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:

- 1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
- 2) condannare la ██████████ in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il sig. ██████████ nella veste di consumatore stipulava con ██████████ un contratto di finanziamento garantito dalla cessione del "quinto" dello stipendio.

Il rapporto aveva regolare esecuzione finché il consumatore decideva di rimborsare anticipatamente il dovuto con contestuale estinzione del debito.

In seguito alla estinzione anticipata il sig. ██████████ lamentava l'errata applicazione da parte della banca di quanto previsto dalla Direttiva CE 2008/48, nella parte in cui stabilisce che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*.

La finanziatrice, infatti, limitava illecitamente il diritto al rimborso ai soli costi c.d. recurring in contrasto con quanto statuito dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea per la quale l'art. 16 della citata direttiva *"deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"* (cd. Sentenza Lexitor).

Il Giudice di pace accoglieva la domanda del consumatore ritenendo di doversi conformare al dettato del giudice comunitario, finendo anche per ritenere invalida in quanto vessatoria la clausola contrattuale contenente la limitazione del rimborso ai soli costi inerenti alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.

██████████ proponeva appello avverso la Sentenza n. 339/20 nella parte in cui il Giudice di prime cure: non aveva correttamente applicato e/o interpretato la normativa di riferimento ed i principi di diritto e non aveva correttamente interpretato le risultanze documentali, ritenendo applicabile al caso di specie la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dichiarando nulla la clausola, contenuta nel contratto di finanziamento, che disciplinava l'estinzione anticipata dello stesso; aveva omesso di considerare le difese della Banca e le risultanze documentali - in ordine alla natura delle voci di spesa con riferimento alle quali Controparte aveva chiesto il rimborso - che, se correttamente valutate, avrebbero comportato l'integrale rigetto delle domande e delle eccezioni avversarie; non aveva minimamente considerato le difese della Banca e non aveva correttamente



interpretato le risultanze documentali, né aveva correttamente applicato i principi di diritto e le norme di riferimento, ritenendo sussistente la legittimazione passiva di [REDACTED] con riferimento alla restituzione delle spese e commissioni incassate da soggetti terzi.

Alla prima udienza del 2.7.2021, nessuno compariva per parte appellata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.10.2021.

In data 4.10.2021 si costituiva il Signor [REDACTED] contestando l'appello proposto dalla Banca e chiedendo il rigetto dello stesso perché asseritamente infondato.

2. L'art. 16 della Direttiva 2008/48 stabilisce che *“il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Tra i commentatori si è posto il problema se la disposizione si riferisca ai soli esborsi che riguardano il periodo successivo all'estinzione del finanziamento ed in cui - di fatto - il cliente non ha usufruito di alcun servizio o prestazione (cd. *costi recurring*), ovvero se essa riguardi anche i costi che si collocano a monte del contratto (es. spese di istruttoria e di gestione della pratica), che si producono indipendentemente dalla durata del contratto in quanto relativi ad attività che esauriscono la loro funzione prima o contestualmente alla stipula del contratto (cd. *costi front up*).

Il legislatore italiano ha sin dall'inizio sposato l'interpretazione restrittiva laddove - con l'art. 125 sexies TUB (introdotto con D.lgs 141/2010 al fine di dare attuazione alla direttiva comunitaria) - stabiliva che in caso di rimborso anticipato il consumatore *“ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

Le stesse istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia hanno interpretato la norma interna nel senso di limitare il diritto di rimborso del consumatore ai costi *recurring*.

La Corte di Giustizia della Comunità Europea con la cd *sentenza Lexitor* del 2019, al contrario, ha sposato la tesi estensiva affermando che l'art. 16 della citata direttiva *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Gli operatori del diritto hanno sin dall'inizio dibattuto circa l'immediata portata precettiva di tale pronuncia, da taluni negata posto che essa viene a chiarire il significato di un atto comunitario privo di efficacia diretta negli ordinamenti nazionali, con impossibilità per il giudice del singolo ordinamento di applicarla nei c.d rapporti orizzontali tra soggetti privati (salva l'azione del singolo verso lo Stato in caso di mancato o inesatto recepimento).

La questione è stata ulteriormente complicata dal nuovo intervento del legislatore nazionale il quale, nel modificare il testo dell'art. 125 sexies TUB in senso conforme all'interpretazione del Giudice comunitario¹, ha limitato l'applicazione della nuova disposizione *“ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*, mentre per il pregresso ha stabilito che *“continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute*

¹ Cfr. art.11-octies, commi 1 lettera c), e 2, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, con la L. 23 luglio 2021, n. 106.



nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Lo scrivente non dubita che la sentenza della Corte di Giustizia produca effetti immediatamente vincolanti per il giudice nazionale; l'interpretazione prospettata risulta del resto costituzionalmente necessitata al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento tra soggetti che si trovino in situazioni assolutamente identiche.

Tale efficacia precettiva non viene scalfita dal successivo intervento del legislatore nazionale "in considerazione del valore "normativo" delle pronunce interpretative della Corte ... in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale da cui deriva, per il giudice nazionale, l'obbligo di una interpretazione adeguatrice; un obbligo che - si badi - sussiste persino se la direttiva in questione, all'epoca dei fatti, non fosse stata ancora trasposta nella normativa nazionale" (cfr. Cass. 19842/2003 in motivazione).

Corretta è dunque la sentenza di prime cure nel punto in cui argomenta che nella fattispecie non si pone "una questione di diretta applicazione della Direttiva 2008/48/CE in luogo di un disapplicato art. 125 sexies T.U.B., quanto piuttosto un problema di interpretazione di detta norma nazionale di recepimento della direttiva operante nei rapporti tra consumatori e mutanti", con la conclusione che "l'applicabilità del principio di riduzione di tutti i costi, affermato dalla sentenza [i.e.: Sentenza Lexitor] risulta poi del tutto compatibile con la formulazione dell'art. 125 sexies T.U.B. che viene così definitivamente adeguato al diritto comunitario".

La natura vincolante dell'interpretazione comunitaria induce anche a ritenere la nullità per contrarietà all'art. 33 del codice del consumo delle clausole contrattuali eventualmente derogatorie, nella misura in cui con esse si viene ad imporre al consumatore la rinuncia (gratuita) a diritti ad esso espressamente riconosciuti dalla legislazione europea.

3. L'appellante si duole ulteriormente del fatto che tra i costi che essa è stata condannata a rimborsare al consumatore sono stati compresi anche i cd. costi di intermediazione per € 3.353,40 sebbene detta somma afferisca ad un diverso rapporto "intercorso (e definitivamente consumato prima dell'erogazione del finanziamento), tra il Signor [REDACTED] e la Società [REDACTED]", al quale [REDACTED] è estranea" (cfr. atto di appello pag. 18).

In proposito basti rilevare che nel contratto di finanziamento per cui è causa i costi di intermediazione sono indicati alla lettera "F" mentre alla voce "Costi Totali (=A+B+C+D+E+F)" viene precisato che si tratta di "importi ... versati dal cedente in una unica soluzione mediante trattenuta sul capitale netto mutuato": risulta per tabulas quindi che anche i costi di cui alla voce F sono stati trattenuti dalla finanziatrice dal capitale mutuato (mentre non risulta la successiva dazione della detta somma a terzi).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 detratta la quota relativa alla fase istruttoria.

PQM

Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG

così decide:



Sentenza n. 87/2022 pubbl. il 01/02/2022

RG n. .

Reperit. n. del 01/02/2022

- 1) Respinge l'appello di [redacted] spa con integrale conferma della Sentenza n. 339/2020 del Giudice di Pace di Savona, emessa il 7.9.2020 e depositata in Cancelleria il 16.9.2020, resa *inter partes* nel giudizio R.G. n. 2763/2019;
- 2) Condanna [redacted] alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 1.700,00 per competenze professionali oltre accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario [redacted];
- 3) Dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Savona, 01.02.2022

Il Giudice

Stefano Poggio

